



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 29/01/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1629
Grottaglie (Ta) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Con delibere di C.C. n. 277 del 09/04/87 e n. 74 del 13/03/88 il Comune di Grottaglie ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale del proprio territorio.

Con delibera n. 1193 del 29/04/98 la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione istruttoria del S.U.R. n. 40 del 05/12/97 e del parere del C.U.R. n. 19 del 12/02/98, ha approvato il predetto Piano, con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e determinazioni contenute nel citato parere C.U.R. n. 19/1998, tese sostanzialmente a ricondurre le scelte urbanistiche effettuate in sede comunale nell'alveo delle disposizioni di legge regolamentanti la pianificazione urbanistica generale e nei rispetto dei valori ambientali e della realtà geomorfologica e naturalistica del territorio comunale, di seguito integralmente riportate (testo coordinato delle prescrizioni dell'Ufficio e del C.U.R.):

1.0 CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

1.1 Al fine della tutela delle aree e/o immobili, come di seguito puntualizzati, e per una maggiore e migliore comprensione della cartografia di P.R.G., caratterizzata in talune esemplificazioni da sovrapposizioni di graficismi, non leggibilità ed imprecisioni, si prescrive la predisposizione, in scala adeguata, di cartografia tematica contenente la localizzazione dei seguenti vincoli territoriali e/o puntuali (giusto elenco elaborato dall'Ufficio, da verificare ed eventualmente integrare):

- aree soggette alle disposizioni di tutela ex legge 1497/39;
- aree soggette alle disposizioni di tutela ex legge 431/85;
- aree soggette alle disposizioni di tutela idrogeologica (boschi, gravine, depressioni carsiche, lame, corsi d'acqua, etc.);
- aree soggette a vincolo archeologico ed architettonico, e/o di interesse archeologico comprensive anche delle segnalazioni di cui al parere della Soprintendenza Archeologica n. 3753/96 e della Soprintendenza B.A.A.A.S. n. 15506/96;
- aree soggette a vincolo faunistico;
- beni sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi della Legge 1089/39, comprensivi anche di tutti gli immobili di proprietà della Provincia, Comune e degli Enti ed Istituti legalmente riconosciuti di cui all'art.4 della citata legge;
- edifici rurali di interesse ambientale (esemplificativamente: masserie, torri, casine, jazzi, tratturi, chiese rurali, edicole votive, edilizia rurale in genere, muretti a secco di delimitazione delle aree poderali, giardini, parchi e dimore storiche; edifici e/o ville ottocentesche e primi novecento, etc.);

- individuazione dei beni geomorfologici (grotte).

Resta inteso che tale operazione dovrà comportare anche l'integrazione ed eventuale modifica delle tipizzazioni ed indicazioni contenute negli elaborati grafici di Piano ed inoltre l'elaborazione della relativa normativa di tutela e valorizzazione, con indicazione di idonee aree di rispetto.

Quanto sopra anche sulla scorta dei pareri della Soprintendenza Archeologica della Puglia n. 3753 del 23/2/1996 e della Soprintendenza B.A.A.S. della Puglia n. 15506 del 15/7/1996, in questa sede in toto condivisi.

Resta altresì inteso che, in ordine alle aree soggette a vincolo idrogeologico, va acquisito il parere del competente Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto.

1.2 Con riferimento allo stato di fatto ed al regime giuridico delle aree poste in gioco, è necessaria una più completa ricognizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti (giusta elenco elaborato dall'Ufficio, da verificare ed eventualmente integrare) con precisazioni e motivazioni in ordine alle determinazioni adottate e alla riconferma o meno.

1.3 Stante la carenza di individuazione delle c.d. "Zone A2 - Area urbana di valore storico-ambientale", si ritipizzano d'Ufficio le zone BA1 e BA2 (che presentano tale caratterizzazione) come zona omogenea A2- inoltre si prescrivono ulteriori verifiche ed approfondimenti circa l'esistenza di tessuti edificati che abbiano le caratteristiche tipologiche e morfologiche delle zone omogenee A2 (ad esempio le cortine edilizie su Via XXV Luglio e zone contigue) e ciò al fine di conservare tutti quegli elementi dell'edificato che costituiscono la memoria storica della città.

Anche l'intero comparto C8 viene ritipizzato come zona omogenea A2, con le motivazioni e finalità di cui al punto 1.9 seguente.

1.4 Stante la carenza di individuazione delle c.d. "Zone A3 - Beni sparsi di valore storico, architettonico ed ambientale" (masserie, torri, casine, jazzi, tratturi, muri a secco, chiese rurali, edicole votive; giardini, parchi e dimore storiche; edifici elo ville ottocentesche e primi novecento; etc.), si prescrive la predisposizione di apposita mappatura corredata da documentazione fotografica, cori individuazione di idonee aree di rispetto al contorno da far coincidere con i giardini ed alberature secolari, da tipizzare come zona A3

1.5 Con riferimento al dimensionamento del settore residenziale, in considerazione del rilevato esubero delle aree previste rispetto al fabbisogno stimato, si prescrive lo stralcio di tutte le nuove previsioni residenziali aggiuntive rispetto al vigente PRG, così come proposte, con conseguente ritipizzazione delle stesse zone come zona agricola E.

La loro eventuale riproposizione va limitata allo stretto ambito delle aree effettivamente interessate da costruzioni esistenti, previa puntuale ricognizione dello stato fisico e giuridico, in aree opportunamente perimetrate in comparto, con dimensionate possibilità edificatorie per i lotti (aree) liberi compatibili con i servizi riguardanti l'intero comparto, comprensivo delle eventuali costruzioni abusivamente costruite.

Ciò con riferimento alle zone omogenee C di nuova individuazione e alle c.d. "C.res Zone residenziali estensive stagionali", di nuovo impianto che, in relazione alla contiguità con l'abitato, hanno palesemente carattere residenziale e non stagionale, come invece prospettato nel PRG. Va altresì verificato, per le zone residenziali stagionali di PRG vigente, ai fini della riconferma, il dimensionamento (da conteggiare nell'intero settore residenziale) nonché lo stato di attuazione ed infrastrutturazione, nonché le implicazioni di natura ambientale e paesaggistiche legate alla loro riconferma o meno.

Nell'ipotesi in cui, successivamente ai predetti stralci, persista il sovradimensionamento, dovrà ridursi con criterio di omogeneità l'indice di fabbricabilità territoriale nelle zone di espansione del P.R.G. vigente e ciò al fine di ricondurre le previsioni residenziali nell'alveo del dimensionamento prospettato dal

progettista in sede di verifica del settore residenziale (relazione integrativa).

1.6 Con riferimento alle c.d. "Tavole sostitutive di dettaglio" (da Tav. 27A a Tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.) e compatibilmente con le prescrizioni del presente parere. Resta inteso che per quanto riguarda le zone residenziali omogenee C e per i comparti X, I, e IX dovrà essere meglio precisata la normativa generale e ciò in riferimento ai parametri urbanistici e edilizi, ai fini dell'attuazione delle stesse zone in alternativa a quanto previsto nelle tavole sostitutive di dettaglio.

1.7 Per quanto riguarda gli ampliamenti della zona di completamento B, rispetto al vigente P.R.G., si prescrive la verifica dei requisiti di zona di completamento di tipo B di cui al D.M. n. 1444/68; il tutto riferito a ciascuna maglia urbanisticamente definita da viabilità di previsione e/o esistente.

La suddetta verifica comporterà la esatta perimetrazione, su idonea cartografia in scala 1:2.000, delle predette maglie da classificare come zone omogenee di tipo B.

Resta inteso che le maglie non aventi i requisiti di cui al DM n. 1444/68 di zona di completamento di tipo B, s'intendono classificate come zone di espansione di tipo C, da disciplinare in coerenza con le altre zone di espansione e nel rispetto del dimensionamento del P.R.G. per il settore residenziale.

In particolare le suddette analisi e verifiche dovranno riguardare anche i c.d. comparti X, I e IX.

1.8 Con riferimento alla zona omogenea C6, contraddistinta dalla presenza di villini signorili ottocenteschi di buona qualità architettonica, circondati da giardini con alberature secolari, atteso che le previsioni di Piano non rispondono ad esigenze di tutela e salvaguardia, si prescrive la riduzione dell'indice di fabbricazione territoriale al valore di 0,4 mc/mq con tipologia edilizia uni o bifamiliare; detta zona dovrà essere assoggettata altresì a Piano Particolareggiato esteso all'intera maglia "teso ad armonizzare in una visione unitaria il vecchio con il nuovo, garantendo aree di rispetto opportunamente estese all'intorno dei villini (da classificare come zone omogenee A3 insieme alle aree di pertinenza), con divieto assoluto di abbattimento di alberature" (vedere in proposito il parere della Soprintendenza ai Monumenti).

1.9 Con riferimento al comparto c.d. zona omogenea C8, interessante sotto l'aspetto ambientale e paesistico data la presenza di una depressione naturale (gravina) e la contiguità con il Centro Storico, e rilevato che le previsioni di Piano non rispondono ad esigenze di tutela e salvaguardia complessiva delle aree interessate, si prescrive la redazione di un Piano Particolareggiato con finalità solo di recupero e/o ristrutturazione degli edifici esistenti, tutela delle aree libere e con esclusione di nuova volumetria; e ciò con riferimento anche alle zone omogenee 132, ricomprese nello stesso comparto C8.

Con le motivazioni e finalità suddette, l'intero comparto C8 viene ritipizzato come zona omogenea A2.

1.10 Con riferimento alla zona omogenea Ta2 (turisti co-al berghiera) nonché alla ulteriore zona alberghiera (ancora da individuare - delib. di C.C. n. 74), le stesse sono stralciate dalle previsioni di P.R.G. e ritipizzate zona agricola E, attesa la carenza di motivazione in ordine al dimensionamento ed alla localizzazione peraltro in zone di notevole pregio paesaggistico e comunque da tutelare e valorizzare per il connesso rilevante interesse ambientale.

Per quanto riguarda la masseria presente in zona Ta2, per la stessa potrà valutarsi, ove ricorrano i presupposti, l'opportunità di inserirla nell'ambito di quelle utilizzabili per attività agro-turistiche.

In tutti i casi, comunque, gli eventuali volumi aggiuntivi, se consentiti, dovranno posizionarsi ad una distanza non inferiore di mt. 200 dal ciglio della vicina Lama Pensiero che necessita di una adeguata fascia di rispetto sufficientemente ampia ove non deve consentirsi alcuna modificazione del luoghi.

Per quanto riguarda in particolare la zona Ta1, la stessa viene riconfermata nella destinazione proposta

dal presente PRG in quanto di ridotte dimensioni e risultata già interessata da insediamenti di tipo turistico.

1.11 Con riferimento alle c.d. "zone Dc" - commerciali ed in particolare, alla zona Dc1, la stessa è stralciata dalle previsioni di P.R.G. e ritipizzata quale zona Es - agricola speciale; ciò in relazione alla localizzazione ed alla contiguità con aree Es - agricola speciale poste a protezione del nucleo storico dell'abitato, emergente nel paesaggio e come tale da tutelare.

Anche l'adiacente zona Br viene ritipizzata come zona ES.

1.12 Con riferimento alle zone costituenti il Piano A.S.I., le stesse sono riconfermate, salvo diverse e formali determinazioni da parte dei competenti organi dell'A.S.I. di Taranto.

Per quanto riguarda l'area produttiva DA1 in via XXV Aprile, posizionata in prossimità di una gravina, in zona di interesse archeologico ed in sito caratterizzato da forte pendenza e dalla presenza di antiche cave e costruzioni di inizio secolo, ed in considerazione della necessità di una complessiva tutela e salvaguardia, la stessa è stralciata e ritipizzata in analogia alle aree limitrofe come zona Es - agricola speciale. Per gli edifici esistenti, compreso l'immobile destinato ad attività industriale, le N.T.E. vanno integrate con la previsione di una specifica disciplina urbanistica.

Per quanto riguarda l'area produttiva DA3, attesa la vicinanza -inferiore ai 200 metri dalla contigua gravina, nonché dalla superstrada Brindisi-Taranto, si ritiene la stessa inidonea per la destinazione proposta e pertanto da stralciare e ritipizzare come zona ES in analogia alle aree limitrofe, ed eventualmente da rilocalizzare.

1.13 Con riferimento agli standards urbanistici di quartiere si prescrive in termini ricognitivi la verifica secondo la suddivisione nelle categorie a), b), c) e d) (art. 3 D.M. n. 1444/68), nonché la specificazione della disciplina urbanistico-edilizia di riferimento e connessa pianimetrazione; e ciò con riferimento alla popolazione complessiva insediata e/o insediabile nelle zone omogenee di tipo A e B.

Resta inteso che non vanno conteggiate come esistenti e/o di progetto le aree non aventi le caratteristiche di zone a servizi per la residenza e al di fuori dell'ambito urbano.

Debbono essere inoltre riconfermate nel nuovo strumento urbanistico le aree per standards previste dal P.R.G. vigente, attesa la carenza di motivazioni in ordine alle ritipizzazioni delle predette aree effettuate nel nuovo P.R.G.

Le operazioni di cui sopra vanno estese anche alle zone omogenee di tipo F (art. 41 p. 5 D.M. n. 11444/68).

1.14 L'asse stradale formato da via XXV Luglio, via Ennio, via Ungheria, via XXIV Maggio e via Leone XIII costituisce un confine nettissimo del Centro Antico verso sud, visibile in parte anche dalla campagna.

Il P.R.G. adottato prevede, verso sud, in modo discontinuo e sfilacciato aree con varie tipizzazioni (per lo più servizi).

In riferimento a quanto sopra, ed al fine di mantenere inalterato tale confine urbano e la visione del Centro Storico dall'agro e viceversa, particolare cura dovrà tenersi in sede di attuazione delle previsioni di P.R.G., limitando le altezze dei corpi di fabbrica, le volumetrie eccessive e prevedendo ampi spazi di verde, ciò stante le N.T.E. devono prevedere specifiche precisazioni in merito.

1.15 Con riferimento alla linea ferroviaria ed alla viabilità di Piano in particolare alla c.d. "Strada a Scorrimento Veloce" all'interno dell'abitato e alla già realizzata "Superstrada Brindisi-Taranto", si prescrive la individuazione di idonee fasce di rispetto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Fermo restando quanto innanzi detto, le N.T.E. devono prevedere anche una specifica disciplina

urbanistica per la viabilità di Piano, finalizzata all'indirizzo della futura progettazione che dovrà tenere presente la situazione orografica e le preesistenze storico-artistiche ed ambientali delle aree interessate.

1.16 Con riferimento alla previsione di Piano di un'area destinata alla costruzione di un "edificio per mostre e commercializzazione consortile di prodotti della ceramica" avente un consistente peso volumetrico in un'area peraltro elevata fra il Centro Storico e la Zona Artigianale Ceramiche, si ritiene opportuna, per la tutela e la conservazione delle caratteristiche proprie di tale area nel contesto urbano e nel con il Centro Storico, la ritipizzazione della stessa come "verde e parcheggi pubblici". La struttura di cui trattasi potrebbe più opportunamente e con minore impatto sul territorio insediarsi nei limitrofi edifici industriali edificati nei primi anni del novecento la cui attività è destinata al trasferimento in altra zona.

1.17 Con riferimento allo "Studio Geologico Tecnico" effettuato sull'intero territorio comunale, lo stesso va recepito dal C.C.

2.0 NORME TECNICHE Di ATTUAZIONE

In detto elaborato, al fine di tenere conto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi di cui alla Delibera di G.R. n. 6320/1989, nonché dei rilievi contenuti nel parere C.U.R., sono state inserite riformulazione e/o integrazioni o rettifiche (qui non riportate per economia espositiva) del testo degli articoli disciplinanti le seguenti zone e previsioni del P.R.G.:

2.1 Zona Ac - zona artigianale ceramiche

2.2 Zona A - centro storico ambientale

2.3 Zone A2 - aree urbane di valore storico-ambientale

2.4 Zone A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale

2.5 Zone B

2.6 Zona CB1 (in cartografia CB1 e)

2.7 Zona a vincolo archeologico

2.8 Zona DA1 artigianale (su Via XXIV Luglio)

2.9 Zona residenziale stagionale-estensiva Cres

2.10 Zona E

2.11 Zona agricola speciale Es

2.12 Zona Ec (zona agricola utilizzabile a cave di tufo)

2.13 Zona Ed (zona per discarica pubblica controllata)

2.14 Zona turistica-alberghiera

2.15 Zone a vincolo idrogeologico

2.16 Zone a vincolo paesaggistico

2.17 Viabilità

2.18 Edilizia residenziale

3.0 REGOLAMENTO EDILIZIO

Detto elaborato va verificato ed eventualmente modificato e/o integrato tenendo conto di quanto previsto dalla Delibera di G.R. n. 6320/1989; lo stesso R.E. dovrà essere coordinato con il "Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica" approvato dal Comune di Grottaglie con delibera di C.C. n. 106 del 24/10/94. Ancora, la normativa dovrà essere aggiornata in base alle nuove disposizioni legislative in materia di urbanistica ed edilizia.

In particolare sono state inserite riformulazione e/o integrazioni o rettifiche (qui non riportate per economia espositiva) del testo dei seguenti articoli e disposizioni:

3.1 Cap. II - Concessione edilizia

3.2 Cap. V - Attuazione della concessione

3.3 Cap. VI - Vigilanza sulle costruzioni

3.4 Cap. VII - Autorizzazioni di abitabilità e di usabilità

3.5 Cap. VIII - Annullamento di provvedimenti comunali e deroghe art. 48 - Concessioni edilizie in deroga

3.6 Cap. III - Autorizzazione ad interventi sull'ambiente

3.7 Cap. IV - Organi consultivi comunali

3.8 Cap. IX - Elementi di abitabilità

3.9 Cap. X - Definizioni urbanistiche ed edilizie

3.10 Cap. XI - Norme igieniche.

4.0 OSSERVAZIONI

4.1 Osservazioni che risultano SUPERATE dalle prescrizioni dell'Ufficio così come integrate dal CUR: 1-3-15-16-20-31-33-34-38-46-59-63-66-69.

4.2 Osservazioni assentite sia dal C.C. che dall'Ufficio e pertanto ACCOLTE con le medesime specifiche

motivazioni: 7-11-12-43-
47-48-53-55.

4.3 Osservazioni assentite dal C.C. ed invece respinte dall'Ufficio e pertanto RESPINTE con le medesime specifiche motivazioni dell'Ufficio: 5-8-10-22-23-25-30-36-37-49-60-61-70.

4.4 Osservazioni respinte sia dal C.C. che dall'Ufficio e pertanto RESPINTE con le medesime specifiche motivazioni: 2-4-9-13-14-17-18-19-21-24-26-27-28-32-35-39-40-41-42-44-45-50-51-52-54-56-57-58-64-65-67-68-71.

4.5 Osservazione n.62.- rimessa alla valutazione del C.C. in relazione alle determinazioni assunte per la zona ASI.

4.6 Osservazione n. 29 (accolta dal C.C. e respinta dall'Ufficio): accolta così come assentito dal C.C., con le medesime specifiche motivazioni.

4.7 Osservazione n. 6: non è osservazione.

Il tutto è stato sottoposto all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, 11° comma, della L.r. n. 56/1980.

Con delibere di C.C. n. 24 del 12/03/02 e n. 52 del 19/07/02, il Comune di Grottaglie ha adottato le proprie determinazioni e controdeduzioni in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali.

In particolare, con nota comunale prot. 9486 del 02/05/02 sono stati trasmessi, in uno alla citata delibera di C.C. n. 24/2002, gli elaborati tecnici come di seguito elencati, redatti dall'U.T.C.:

1. Tav. 1 - Decreto Galasso - Scala 1:5000;
2. Tav. 2 - Vincoli Idrogeologici - Scala 1:5000;
3. Tav. 3 - Boschi, Macchie, Biotopi, Parchi - Scala 1:5000;
4. Tav. 4 - Vincoli e Segnalazioni Architettonici e Archeologici - Scala 1:5000;
5. Tav. 5 - Idrologia Superficiale - Scala 1:5000;
6. Tav. 6 - Geomorfologia - Scala 1:5000;
7. Tav. 7 - Ambiti Territoriali Estesi - Scala 1:5000;
8. Tav. 8 - Vincoli Idrogeologici - Scala 1:10000;
9. Tav. 9 - Boschi, Macchie, Biotopi, Parchi - Scala 1:10000;
10. Tav.10 - Catasto delle Grotte - Scala 1:10000;
11. Tav. 11 - Vincoli e Segnalazioni Architettonici e Archeologici - Scala 1:10000;
12. Tav. 12 - Geomorfologia - Scala 1:10000;
13. Tav. 13 - Ambiti Territoriali Estesi - Scala 1:10000;
14. Tav. A - Edifici di Interesse Architettonico Vincolati - 1:1000;
15. Tav. B - Edifici Rurali di Interesse Ambientale - 1:10000.
16. Tav. C - Zona di Completamento - 1:5000;
17. "Relazione Definitiva" sulle determinazioni consiliari di adeguamento e controdeduzioni;
18. "Relazione Tecnica".

Con successiva nota comunale prot. 18449 del 19/08/02 è stato inoltre trasmessa la delibera di C.C. n. 52/2002, comprendente in plico unico atti tecnico-amministrativi, una relazione tecnica e tavole grafiche,

redatte dall'U.T.C.

Premesso quanto sopra, nel merito specifico delle determinazioni e controdeduzioni come complessivamente assunte dal Comune di Grottaglie con le delibere di C.C. n. 24 e n. 52 del 2002, si rileva e si rappresenta quanto segue:

1.0 CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

1.1 VINCOLI

Il recepimento delle prescrizioni regionali avviene nei termini di cui agli elaborati planimetrici prodotti (tavole da n.1 a n. 13, tavole A e B), contenenti la rappresentazione cartografica dei vincoli gravanti sul territorio e dei vari tematismi paesistico-ambientali di cui al P.U.T.T./P. regionale, ivi compresa la delimitazione degli "Ambiti Territoriali Estesi".

Nella "Relazione Tecnica" è inoltre specificata la "Normativa di tutela e valorizzazione", articolata in due paragrafi:

- A) Norme relative agli aspetti paesaggistico-ambientali;
- B) Norme relative al centro storico-ambientale.

Ciò nondimeno, resta evidente che per tutte le aree ed i beni assoggettati a vincoli di tutela, ancorchè non riportati o evidenziati nella cartografia del PRG, vale la disciplina di cui alla rispettiva legislazione o strumentazione vigente in materia.

1.2 RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA

Il formale accoglimento della prescrizione regionale (v. "Relazione Definitiva") non ha dato luogo a consequenziali ricognizioni e determinazioni puntuali in ordine alla pregressa strumentazione urbanistica comunale, la quale resta pertanto riconfermata nei limiti e modalità rinvenienti dalle tavole e norme del P.R.G. in argomento.

1.3 ZONE A2

1. Per quanto riguarda il nucleo BA1, la prescrizione regionale viene formalmente recepita, con ritipizzazione dello stesso come zona "A2 - Aree urbane di valore storico-ambientale", disciplinata dal relativo articolo già introdotto d'ufficio nel testo delle N.T.A.

2. Per quanto riguarda il nucleo BA2, nella "Relazione Definitiva" viene controdedotta la prescrizione regionale, richiamando nel merito la definizione delle zone omogenee di tipo A2 (aree edificate di significato storico) offerta dai Criteri ex delibera di G.R. n. 6320/1989 e significando che le caratteristiche richieste dai citati Criteri non sono obiettivamente riscontrabili nel nucleo BA2 in questione.

Per lo stesso nucleo viene inoltre precisato che "peraltro, le norme ancora vigenti, di cui allo 'Studio particolareggiato delle zone omogenee di tipo B' approvato con delibera di G.R. n. 5369 del 30/06/80, hanno consentito sin dal 1980 interventi radicali di trasformazione, demolizione e ricostruzione, nonché di soprelevazione degli originali organismi edilizi, con conseguente stravolgimento delle caratteristiche tipologiche ed ambientali di tali tessuti edificati."

Per tale zona, pertanto, viene confermata la tipizzazione e la normativa del P.R.G., con la puntualizzazione, "nello spirito della delibera di G.R. n. 1193/1996, di individuare e perimetrare singoli immobili che abbiano le caratteristiche tipologiche e morfologiche delle zone omogenee A2 e ciò al fine di conservare tutti quegli elementi dell'edificato che costituiscono la memoria storica della città.", non risulta però precisato lo strumento attraverso il quale dare concreta attuazione a detta specificazione normativa aggiuntiva, che pertanto si individua - in questa sede - con un preventivo piano particolareggiato "tematico" esteso al nucleo BA2, da approvarsi con le procedure ex art. 21 della L.r. n. 56/1980, il quale avrà per oggetto il riconoscimento degli immobili di cui sopra e la disciplina degli

interventi ammissibili sui medesimi in conformità delle norme prefissate per gli ambiti "A2 aree urbane di valore storico-ambientale".

Nei termini innanzi precisati, si prende atto delle controdeduzioni comunali.

3. Nessuna determinazione viene invece specificata in ordine alle già richieste ulteriori verifiche ed approfondimenti circa l'esistenza di tessuti edificati che abbiano le caratteristiche tipologiche e morfologiche delle zone omogenee A2 (ad esempio le cortine edilizie su XXV Luglio e zone contigue), al fine di conservare tutti quegli elementi dell'edificato che costituiscono la memoria storica della città; resta pertanto a carico dell'Amm.ne Com.le l'effettuazione di dette verifiche ed approfondimenti e l'eventuale successiva modifica e/o integrazione del P.R.G. con separato procedimento di variante ex art. 16 della L.r. n. 56/1980.

4. Per quanto riguarda infine il nucleo C8, si rinvia alla trattazione della puntuale prescrizione 1.9.

1.4 ZONEA3

Il recepimento della prescrizione regionale avviene nei termini di cui, in particolare, alla tavola B prodotta, contenente l'individuazione degli edifici rurali di interesse ambientale; detti edifici restano pertanto disciplinati dal relativo articolo già introdotto d'ufficio nel testo delle N.T.A.

1.5 DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE RESIDENZIALE

Il recepimento delle prescrizioni regionali avviene nei termini e nei limiti di seguito riassunti (v. "Relazione Definitiva"):

1. Viene formalmente accolto lo stralcio di tutte le nuove previsioni residenziali aggiuntive rispetto al P.R.G. vigente (zone C), con conseguente ritipizzazione delle stesse come "zona agricola E.

2. Non viene ritenuto condivisibile lo stralcio delle zone omogenee Erl-Ier2 previste dal P.R.G. vigente, per le quali viene riproposta la tipizzazione, la normativa e la perimetrazione delle zone Cres del P.R.G. adottato, "comprese quelle di cui alle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale e dalla stessa Regione nonché della la zona Cres limitatamente all'area ubicata a nord del Regio Tratturo Martinese, come delimitata nelle tavole allegate al P.R.G.", in considerazione - viene precisato - della realizzazione nella stessa, nelle more dell'approvazione del nuovo P.R.G., di importanti opere di urbanizzazione primaria.

3. Non viene ritenuto condivisibile il ridimensionamento di n. 3726 vani rinvenuti dalle zone C già del vigente P.R.G., in considerazione - viene precisato - dei diritti acquisiti dai proprietari (v. sentenza T.A.R. Puglia n. 665/97), dei piani di lottizzazione già approvati, nonché dei limiti dei poteri regionali nell'apportare modifiche d'ufficio (v. C.S. IV, 10 novembre 1999 n. 1865).

In ragione di quanto sopra, viene prospettato il seguente schema relativo alle capacità edificatorie residue delle zone C di espansione:

Stante quanto innanzi specificato, si prende atto delle controdeduzioni comunali.

1.6 TAVOLE SOSTITUTIVE DI DETTAGLIO

Il formale accoglimento della prescrizione regionale (v. "Relazione Definitiva") non ha dato luogo ai richiesti consequenziali adeguamenti normativi, in particolare per le zone omogenee residenziali di tipo C e per i comparti X, I e IX.

Resta evidente che tutte le zone omogenee di tipo T" di cui al D.M. n. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.r. n. 56/1980.

1.7 AMPLIAMENTI DELLE ZONE B

Il recepimento delle prescrizioni regionali avviene, richiamando la definizione delle zone B offerta dall'art.2 del D.M. n. 1444/1968, nei termini di seguito testualmente riportati (v. "Relazione Tecnica"):

Nella tavola contraddistinta come tav C, su rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2000, sono state evidenziate le caratteristiche delle maglie tipizzate come zone omogenee di tipo B e dei comparti X, I e IX del P.R.G. adottato.

Dalle analisi e verifiche effettuate si riscontra che tutte le maglie hanno le caratteristiche fisico-morfologiche richieste dal D. M. e pertanto vanno effettivamente classificate come zone B di completamento.

Per quanto concerne i comparti X - I - IX che non presentano i requisiti previsti dal D.M. succitato per la zona B di completamento le norme di Attuazione, del P.R.G. adottato già prevedono l'obbligo dello strumento attuativo di iniziativa privata che è stato già redatto ed approvato per il comparto I".

Si prende atto delle controdeduzioni comunali.

1.8 ZONA C6

Il recepimento delle prescrizioni regionali avviene nei termini di seguito testualmente riportati (v. "Relazione Definitiva"):

"Si approva l'adeguamento del P. R. G. alla prescrizione n. 1.8 (...) salvo che per quanto attiene all'indice di fabbricabilità territoriale che si conferma in mc/mq. 0,60, atteso che rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. il predetto lft. viene già ridotto dal valore di mc/mq. 0,80 al valore di mc/mq. 0,60 al fine di tutelare e salvaguardare le caratteristiche ambientali dell'area e le caratteristiche architettoniche degli edifici preesistenti, nonché per quanto attiene allo strumento urbanistico esecutivo, che potrà essere di iniziativa pubblica o privata per comparti di minimo intervento a venti superficie non inferiore a Ha 3.00.00. "Stante le caratteristiche storico-architettoniche ed ambientali della zona C6 in argomento, necessitanti di tutela e salvaguardia anche a seguito di quanto segnalato dalla Soprintendenza B.A.A.A.S. con nota prot. 15506/1996, non si ritengono accoglibili le suddette controdeduzioni comunali in quanto non suffragate da valutazioni di sostenibilità dal punto di vista paesaggistico e si riconferma in toto la prescrizione regionale 1.8.

1.9 ZONA C8

La presente prescrizione è stata oggetto di specifici approfondimenti e controdeduzioni da parte dell'Amm.ne Com.le, giusta delibera di C.C. n. 52 del 19/07/2002 ed atti tecnici allegati (relazione tecnica; n.6 tavole planimetriche documentazione fotografica), che in merito ha assunto la seguente determinazione:

"Per l'intero comparto C8 dovrà essere redatto un piano particolareggiato, con finalità di recupero e tutela delle emergenze ambientali ed architettoniche presenti, ma anche idoneo a garantire un razionale completamento degli interventi di edificazione del comparto. In particolare il piano dovrà essere conforme ai seguenti criteri informativi normativi per i diversi sub-comparti riportati nella planimetria allegata:

- tutela delle aree libere, recupero degli immobili ubicati in fregio alla via Q. Ennio e realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica nella zona posteriore con destinazione tutistico-ricettiva-direzionale (sub-comparto A);
- tutela assoluta (inedificabilità totale) delle aree interessate dall'avvallamento naturale (sub-comparto A 1);
- possibilità di edificazione, con concessione singola, per le aree e/o immobili che già costituiscono dei tessuti edificati secondo il dettato normativo previsto dal P.R.G. per le zone Br (sub-comparto Br); mc/mq. 3, rapp. di copertura=50%; H max=mt. 7, distacco dai confini=mt. 5 (sub-comparto Cc);
- di dare atto che fra tutti i proprietari di aree comprese nel comparto C8 e/o gli aventi titolo interessati sarà operata, in fase di redazione del piano particolareggiato, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri così come previsto dal 3° comma dell'art. 15 della L.r. n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni. "

In particolare, nella Relazione Tecnica allegata alla citata delib. C.C. n. 52/2002, richiamando la definizione delle zone omogenee di tipo A2 (aree edificate di significato storico) offerta dai Criteri ex delibera di G.R. n. 6320/1989, viene evidenziata la non conformità rispetto a detta definizione della prescrizione regionale 1.9 in quanto esclude qualsiasi nuova volumetria, nonché la sua incongruenza rispetto alle caratteristiche fisiche e morfologiche delle aree ed immobili presenti nei comparto in questione, segnato da diverse maglie molto differenziate tra loro, circostanze rilevabili dalle tavole grafiche e dalla documentazione fotografica predisposta.

Viene pertanto proposta la suddivisione della zona nei seguenti sub-comparti, sulla base delle testimonianze attualmente esistenti:

Sub-comparto A, con particolari significati di valore storico-ambientale da tutelare.

Interventi previsti: recupero dell'edificio esistente- realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per attività turistico-ricettive-direzionali e/o servizi; sistemazione a parcheggio alberato di alcune aree scoperte.

Sub-comparto A1, interessata dalla depressione naturale di notevole significato ambientale e paesaggistico, da assoggettare a tutela assoluta e destinazione a verde pubblico attrezzato previa acquisizione comunale.

Sub-comparti Br-Cc, interessati da remoti e da recenti processi di trasformazione (prevalentemente fabbricati a piano terra nel sub-comparto Br), oppure da aree libere prive di elementi significativi (sub-comparto Cc), ed in particolare:

- sub-comparto Br: maglie quasi completamente edificate coincidenti di massima con le zone Br del P.R.G. adottato e riportanti i requisiti di "Tessuto edificato" ex art. 3 L.r. n. 6/1985, per le quali viene proposta la riconferma della tipizzazione di zona Br del P.R.G. adottato e relative norme di attuazione (concessione singola per interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione con indice di fabbricabilità max di mc/mq. 5); mc/mq. 3, rapp. di cop.=50%, altezza max=mt.7,00, distacco dai confini=mt. 5,00.

Stante quanto innanzi specificato, si prende atto delle controdeduzioni comunali.

1.10 ZONA TA2, ZONA ALBERGHIERA

La presente prescrizione viene formalmente recepita (v. "Relazione Definitiva").

1.11 ZONA DC1

La presente prescrizione viene formalmente recepita (v. "Relazione Definitiva").

1.12 ZONA A.S.I.: ZONA DA1; ZONA DA3

Le presenti prescrizioni vengono parzialmente controdedotte dall'Amm.ne Com.le, nei termini che seguono:

- zona A.S.I. (già zona "Da - zona industriale Piano A.S.U' del pregresso P.R.G.): viene confermata la tipizzazione di zona omogenea di tipo E prevista dall'adottato P.R.G., in recepimento delle indicazioni della Variante Generale al Piano Regolatore A.S.I. adottata dal Consorzio di Taranto con delibera n. 28 del 20/04/84, nell'ambito della quale le aree in argomento sono tipizzate "Aree produttive previste dagli strumenti urbanistici comunali, da eliminare (art. 19 N.T.A.)";

- zona DA3: attesa l'insufficienza delle aree destinate ad insediamenti produttivi, viene confermata, con ripermetrazione della stessa allo scopo di istituire una idonea fascia di rispetto nei riguardi sia della gravina e sia della superstrada, ed in particolare per soddisfare (giusta precisazione di cui alla "Relazione Tecnica"):

il divieto di edificare entro una fascia di mt.200 prevista per le gravine dall'art. 51 lett. b della L.r. n. 56/1980;

la distanza di mt. 60,00 da rispettare dal confine stradale nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 26 (fascia di

rispetto fuori dai centri abitati) del D.P.R. n. 495 del 16/12/92, così come sostituito dall'art. 24 del D.P.R. n. 610 del 16/09/96, per le strade di tipo "A";

- zona DA1 - nessuna determinazione viene specificata in merito allo stralcio della presente zona, che è pertanto riconfermato con declassamento della zona in questione a zona Es.

Nei termini e limiti innanzi precisati, si prende atto delle controdeduzioni comunali per la zona A.S.I. e per la zona DA3.

1.13 STANDARDS E ZONE F

Il formale accoglimento della prescrizione regionale (v. "Relazione Definitiva") non ha dato luogo ai richiesti consequenziali adempimenti e adeguamenti scritto-grafici e normativi; viene peraltro puntualizzata "la riconferma nel nuovo strumento urbanistico delle aree a standards previste dal P.R.G. che non siano state compromesse da costruzioni assoggettate a condono edilizio".

Stante l'accoglimento solo formale, si riconferma la prescrizione regionale relativa anche alle aree per standards urbanistici ex D.M. n. 1444/1968, con possibilità per l'Amm.ne Com.le, con apposito provvedimento e secondo le vigenti disposizioni di legge, di provvedere alla effettuazione delle ricognizioni ed adempimenti richiesti.

1.14 ASSE STRADALE VIA XXV LUGLIO ETC.

Il formale accoglimento della prescrizione regionale (v. "Relazione Definitiva") non ha dato luogo ai richiesti consequenziali adeguamenti normativi, che restano pertanto a carico dell'Amm.ne Com.le, con apposito provvedimento e secondo le vigenti disposizioni di legge.

1.15 FASCE DI RISPETTO DELLA FERROVIA E DELLA VIABILITA'

Il formale accoglimento della prescrizione regionale (v. "Relazione Definitiva") non ha dato luogo ai richiesti consequenziali adeguamenti normativi, che restano pertanto a carico dell'Amm.ne Com.le, secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n. 753/1981.

1.16 AREA PER MOSTRE ETC.

La presente prescrizione viene recepita (v. "Relazione Definitiva").

1.17 STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

La presente prescrizione viene recepita (v. "Relazione Definitiva"), ma l'Amm.ne Com.le non ha prodotto il richiesto studio geologico; a tal proposito, fermo restando la necessità di una relazione geologica che interessi l'intero territorio comunale, si prescrive che la strumentazione attuativa sia accompagnata da una relazione geologica e da valutazioni anche di carattere geotecnico.

2.0 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti prescrizioni vengono formalmente recepite (v. "Relazione Definitiva"), fatte salve le seguenti puntuali specificazioni:

- Prescrizione 2.3 (zone A2): viene accolta limitatamente alla zona omogenea già BA1 (v. prescrizione 1.3).

- Prescrizione 2.5 (zone 13): viene controdedotta, nel senso della riconferma delle norme di cui al previgente "Studio particolareggiato delle zone omogenee di tipo B" approvato con delibera di G.R. n. 5369 in data 30/06/80, "in quanto le modifiche proposte risulterebbero eccessivamente restrittive per i lotti residui rimasti ancora ineditati e/o da soprelevare, sia in termini di volumi realizzabili e sia in

termini di maggiori distacchi da osservare dai confini e dalle costruzioni finitime".

- Prescrizione 2.9 (zone Cres): viene controdedotta, nel senso della riconferma della normativa prevista dal P.R.G. (v. prescrizione 1.5).

- Prescrizione 2.10 (zona E): viene recepita, salvo che per i seguenti aspetti (v. "Relazione Definitiva" ed inoltre delibera C.C. n. 52 del 19/07/2002 ed allegata "Relazione Tecnica"):

riconferma di mq.5.000 per l'unità colturale minima con possibilità edificatorie, come già previsto dal vigente P.R.G., in quanto il territorio comunale risulta estremamente frazionato in unità aventi consistenza inferiore a mq. 10.000;

sostituzione della formulazione regionale prescritta:

"Sono consentiti interventi di edificazione nel rispetto dell'Art. 9 delle LL.rr. n. 6 e n. 66/1979 e dell'art. 51 della L.r n. 56/1980",

con la seguente formulazione proposta:

"Sono consentiti interventi di edificazione, nel rispetto dell'art. 9 delle LL.rr. n. 6 e n. 66/1979, con concessioni onerose ai sensi dell'art. 3 della L. n. 10/1977, soltanto nelle aree del territorio agricolo non interessate da ambiti distinti e/o estesi previsti nel P.U.T.T. approvato dalla Regione Puglia e/o non assoggettate ad altri vincoli previsti dal P.R.G. e dalla normativa statale e regionale.

Nelle aree interessate da ambiti estesi e/o distinti previsti dal P.U.T.T e/o assoggettate ad altri vincoli è possibile soltanto il rilascio di concessioni a favore di coloro i quali siano in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo secondo le modalità previste dall'art. 9, lett. a) della L. n. 10/1977 e dall'art. 9 della L.r. n. 6/1979 come modificato dall'art. 2 della L.r n. 66/1979, previa acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta necessari secondo le previsioni delle Norme Tecniche del P.U.T.T. e/o del P.R.G.",

limitazione dell'obbligo di acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza B.A.A.A.S. unicamente agli interventi da realizzare su aree e/o immobili assoggettati a vincoli specifici di competenza della stessa Soprintendenza negli elaborati del P.U.T.T. e/o del P.R.G. adottato (viene richiamata, in proposito, la nota prot. 15506/1996 della Soprintendenza).

- Prescrizione 2.11 (zone Es): le controdeduzioni comunali, con ogni evidenza erroneamente riferite alle zone Ec (zone a cave) oggetto della successiva prescrizione regionale 2.12, propongono la riconferma di mq. 5.000 per l'unità colturale minima con possibilità edificatorie, come già previsto dal vigente P.R.G., in quanto il territorio comunale risulta estremamente frazionato in unità aventi consistenza inferiore a mq. 10.000 (quanto innanzi in omogeneità con quanto proposto dal Comune per le zone E generiche).

Si prende atto delle controdeduzioni comunali, salvo che per quanto attiene al lotto minimo nelle zone agricole, che ai fini della tutela del territorio e del patrimonio produttivo rurale si conferma nell'estensione prescritta di mq. 10.000 (pagg. 40, 41 e 43 del testo delle N.T.A.).

Sempre per le zone agricole, appare inoltre opportuno segnalare l'improcedibilità, allo stato attuale legislativo e giurisprudenziale, di concessioni in deroga ex art.30 della L.r. n. 56/1980 per interventi di edificazione rurali.

3.0 REGOLAMENTO EDILIZIO

Le presenti prescrizioni vengono formalmente recepite (v. "Relazione Definitiva"), con l'ulteriore specificazione, relativamente al punto 3.7 (organi consultivi comunali), che la commissione edilizia è stata soppressa con delibera di C.C. n. 46 del 30/06/2000 e che conseguentemente vanno eliminati dal regolamento edilizio tutti i riferimenti a tale organo consultivo.

Si prende atto delle controdeduzioni comunali.

4.0 OSSERVAZIONI

Nessuna determinazione viene specificata in ordine alle decisioni assunte in sede regionale in merito alle osservazioni, che restano pertanto in toto riconfermate.

Sulla scorta di quanto innanzi, può procedersi all'approvazione in via definitiva del P.R.G. in argomento, con le prescrizioni di cui al parere n. 19/1998 del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G. R. n. 1193 del 29/04/98, come conclusivamente in precedenza riconfermate a seguito delle controdeduzioni comunali, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni di cui agli stessi provvedimenti regionali.

Si rappresenta, peraltro, l'opportunità della predisposizione a cura dell'Amm.ne Com.ie di idonei elaborati pianimetrici di zoning e dei testi delle norme tecniche e del regolamento edilizio adeguati alle suddette prescrizioni conclusive regionali.

Inoltre, in relazione alla presenza, al margine nord del territorio comunale di Grottaglie, del S.I.C. "IT91130005 - Murgia di Sud-Est" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente (G.U. 22/04/2000 n. 95), si precisa che l'Amm.ne Com.le dovrà acquisire la "Valutazione d'incidenza" ai sensi della L.r. 12/04/2001 n.11, preventivamente a qualunque trasformazione urbanistica prevista nell'ambito delle aree interessate.

Con riferimento infine alle disposizioni legislative in materia di "usi civici", si precisa che - per quanto possibile rilevare dagli elaborati del P.U.T.T. regionale del Paesaggio, approvato con delibera di G.R. n. 1748/2000 - nell'ambito del territorio comunale di Grottaglie non sussistono suoli gravati dai citati "usi civici".

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980, il P.R.G. del Comune di Grottaglie, adottato con delibere di CC n. 277 del 09/04/87 e n. 74 del 13/03/88, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui al parere n. 19/1998 del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1193 del 29/04/98, così come conclusivamente in precedenza riconfermate a seguito delle controdeduzioni comunali, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni di cui agli stessi provvedimenti regionali.

Per quanto attiene agli elaborati tecnici di controdeduzioni, di cui.alle con delibere di C.C. n. 24 del 12/03/02 e n. 52 del 19/07/02 del Comune di Grottaglie, negli stessi si introduce la seguente dicitura: "Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico, delle prescrizioni regionali di cui al parere n. 19/1998 del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1193 del 29/04/98, e delle decisioni assunte con gli stessi provvedimenti regionali in'ordine alle osservazioni dei cittadini, e non sostituisce le tavole adottate con delibere di C.C. n. 277 del 09/04/87 e n.74 del 13/03/88, a cui occorre riferirsi per l'attuazione del P.R.G."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I

CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

Il Presidente, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione del Presidente;

- Di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, il Piano Regolatore Generale del Comune di Grottaglie, adottato con delibere di CC n. 277 del 09/04/87 e n. 74 del 13/03/88, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui al parere n. 19/1998 del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1193 del 29/04/98, così come conclusivamente in precedenza riconfermate a seguito delle controdeduzioni comunali ed ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni di cui agli stessi provvedimenti regionali, e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritte; per quanto attiene agli elaborati tecnici di controdeduzioni, di cui alle con delibere di C.C. n. 24 del 12/03/02 e n. 52 del 19/07/02 del Comune di Grottaglie, negli stessi si introduce la seguente dicitura:

Il presente elaborato vale nei fimiti del recepimento, scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui al parere n. 19/1998 del Comitato Urbanistico, Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1193 del 29/04/98, e delle decisioni assunte con gli stessi provvedimenti regionali in ordine alle osservazioni dei cittadini, e non sostituisce le tavole adottate con delibere di C.C. n. 277 del 09/04/87 e n. 74 del 13/03/88, a cui occorre riferirsi per l'attuazione del P.R.G.",

- Di CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati, e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto;

- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Grottaglie per gli ulteriori adempimenti di competenza, e la pubblicazione sul B.U. R. e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

